




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle



Firenze, 02 novembre 2022

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento Interno)

Collegato alla proposta di legge n.149 "Tassa automobilistica regionale. Modifiche alle ll. rr. 52/2006 e 49/2003"

Vista :

La Proposta di legge "Tassa automobilistica regionale. Modifiche alle ll. rr. 52/2006 e 49/2003" che modifica, con decorrenza 1 gennaio 2023, due leggi regionali, con diverse conseguenze. Si agisce sull'agevolazione prevista per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente introdotta dal 2013 e si introduce la concessione automatica delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, di quelli venduti o radiati, andando altresì a sopprimere il diritto fisso per l'attivazione di tali sospensioni.

Visto che:

Dal punto di vista di interventi di natura sociale, si formalizza correttamente la prassi per cui l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta anche per le automediche, al pari dei veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto

Considerato che:

In relazione all'esenzione dalla tassa di possesso per autoveicoli relativi a nuclei familiari nei quali è presente una o più persone con disabilità, è stato segnalato da tempo come, anche quando un intestatario ne ha già diritto in una regione, il pagamento della tassa viene nuovamente richiesto in altre regioni di arrivo se, entro un anno dal trasferimento, non viene segnalata agli uffici territoriali dell'ACI e alla Regione, il presupposto per l'esenzione; nella gerarchia delle fonti, si



specifica che l'esenzione dalla tassa automobilistica per determinate categorie è prevista da legge nazionale.¹

Visto che:

le Regioni, anche se titolate alla gestione operativa, quantificazione e incasso del bollo auto, non possono chiaramente privare - neppure temporaneamente, per ragioni disfunzionali meramente burocratiche - dell'esenzione i titolari delle stesse².

Per quanto sopra, occorre automatizzare, anche attraverso una interconnessione fra registri locali, regionali o provinciali, la gestione del bollo e dei casi di esenzione.

Non a caso, la normativa statale, nel 2019, aveva previsto la intercomunicabilità dei registri. Prescrizione inserita dal legislatore regionale - nel 2020, attraverso la l.r. 4 agosto 2020, nr. 75 - quale articolo 2 della legge 43/2009.

Visto come:

Non si tratterebbe che di assecondare anche il percorso verso una condivisione dei dati, a vantaggio dei cittadini (soprattutto di quelli più fragili). Il Regolamento n.1724/2018, con l'istituzione dello Sportello Digitale Unico (Single Digital Gateway), unitamente alle diverse fonti secondarie comunitarie sulla intercomunicabilità dei registri nei diversi settori, tracciano una chiara linea in tal senso.

¹ Nello specifico, l'articolo 8 ("Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap"), comma 7, della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, prevedeva già come "Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 ("mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"). Ma vi è di più: ai sensi del comma 7 dell'articolo 30 ((Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione ...a prescindere dall'adattamento del veicolo."

² Chiara è la norma: "Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto". Concetto peraltro ribadito, ed assorbente, dalla stessa norma regionale: si veda in tal senso l'articolo 3 comma c) della legge regionale 49/2003 ("Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali... i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009")



Considerato che:

La Regione Toscana dovrebbe intervenire in tal senso. Al riguardo, era stata già presentata una mozione - protocollata come 339, testo sostitutivo, in data 15 aprile 2021 - mai però discussa. Successive mozioni (anche a firma congiunta: nr. 807 del 9 marzo 2022); nr. 937 del 20 giugno 2022, sono ugualmente decadute.

L'ultima presentata (nr. 1027 del 27 settembre 2022) si avvia verso il medesimo destino.

Occorre quindi un impegno chiaro e diretto da parte della Regione a tutela delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari.

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

Ad attivarsi, sia per quanto di propria competenza, che in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di rendere i registri informativi relativi ai contributi "tassa di possesso" (bollo) automobilistico, interoperativi ed intercomunicanti fra Regioni, in modo da garantire la continuità delle posizioni nel caso di diritti ed esenzioni già riconosciute e valide sull'intero territorio nazionale.

La consigliera regionale

Irene Galletti

Silvia Noferi
SILVIA NOFERI